

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 novembre 2005, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio, Vigni, Moretti, Camo, Vendola, Pistone, Bulgarelli, Ostillio, Abbondanzieri, Amici, Angioni, Bandoli, Battaglia, Bellini, Benvenuto, Bielli, Bogi, Bolognesi, Bonito, Buffo, Carboni, Carli, Chianale, Chiaromonte, Crisci, Crucianelli, De Brasi, Dameri, Di Serio D'Antona, Diana, Duca, Filippeschi, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grandi, Grignaffini, Grillini, Lucidi, Mariani Raffaella, Mariotti, Maurandi, Melandri, Mussi, Oliverio, Ottone, Panattoni, Pennacchi, Piglionica, Pinotti, Pisa, Preda, Ranieri, Rossiello, Ruzzante, Sandi, Sasso, Siacca, Sereni, Spini, Tocci, Trupia, Vianello, Zanotti, Zunino, Annunziata, Bianchi Giovanni, Bianco Gerardo, Realacci, Rocchi, Squeglia, Tanoni, Villari, Deiana, Nesi, Cima, Adduce, Carbonella, Motta e Folena; del Governo:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.911 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE